

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 08.07.2016

C(2016) 4217 final

*Sen. Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT - 00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione europea ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di proroga della data di applicazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II") (COM(2016) 56 final) e alla proposta di modifica dei regolamenti (UE) n. 600/2014, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2016) 57 final).

La direttiva MiFID II è stata concepita in risposta alla crisi finanziaria allo scopo di migliorare l'efficienza, la resilienza e la trasparenza dei mercati finanziari dell'Unione europea. Si tratta di una riforma ambiziosa, la cui attuazione richiede un grande impegno da parte dei legislatori, delle autorità di regolamentazione e dei partecipanti al mercato.

La proroga di un anno della data di applicazione della MiFID II proposta dalla Commissione europea nel febbraio 2016 è una diretta conseguenza delle difficoltà tecniche incontrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dalle autorità nazionali competenti nella creazione di un'infrastruttura elettronica in grado di trattare dati provenienti da più di 300 sedi di negoziazione e relativi agli oltre 15 milioni di strumenti finanziari contemplati dalla MiFID II.

Per quanto riguarda la proroga della data di recepimento della direttiva 2014/65/UE¹ e della direttiva 2014/57/UE², la Commissione comprende le preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica e desidera sottolineare che la questione è stata discussa in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. Le discussioni hanno portato a un accordo

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

² Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014).


politico che prevede la proroga di un anno della data di recepimento della direttiva 2014/65/UE.

Per quanto concerne la legislazione in materia di abusi di mercato, l'accordo politico tiene conto delle principali preoccupazioni degli Stati membri in merito alle notifiche all'ESMA dei dati di riferimento degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014³. La proroga di queste disposizioni è giustificata alla luce del loro collegamento diretto con la MiFID II. Tuttavia rinviare l'intero pacchetto, che è un elemento importante del quadro normativo volto a promuovere l'integrità del mercato dell'Unione, non sarebbe stato né necessario né auspicabile.

L'accordo politico è stato approvato dal COREPER il 18 maggio 2016 e adottato nella seduta plenaria del Parlamento europeo il 7 giugno 2016.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica la prosecuzione del proficuo dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Lord Hill
Membro della Commissione*

³ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).